



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 20 maggio 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE VENERDI 20 MAGGIO 2011

1. Ricorso RAVENNA CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Direttore sportivo, Sig. Buffone Giorgio, degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. – illecito sportivo gara Lumezzane/Ravenna del 17/4/2011 – nota N.8332/1315pf10-11/SP/blr del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

2. Ricorso Sig. BUFFONE Giorgio – Direttore Sportivo Ravenna Calcio S.r.l.

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. – illecito sportivo gara Lumezzane/Ravenna del 17/4/2011 – nota N.8332/1315pf10-11/SP/blr del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

3. RICORSO/ATTO DI INTERVENTO A.C. PAVIA S.r.l.

nel ricorso proposto dal Ravenna Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4,

RIUNITI i ricorsi nn. 1) e 2):

- **RESPINGE** l'appello proposto dal Ravenna Calcio S.r.l.;
- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'appello del Sig. Buffone Giorgio e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 2.

La C.G.F., dichiara **AMMISSIBILE**, l'intervento dell'A.C. Pavia S.r.l.

comma 2, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Direttore sportivo, Sig. Buffone Giorgio, degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. – illecito sportivo gara Lumezzane/Ravenna del 17/4/2011 – nota N.8332/1315pf10-11/SP/blr del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

4. RICORSO/ATTO DI INTERVENTO PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.

nel ricorso proposto dal Ravenna Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Direttore sportivo, Sig. Buffone Giorgio, degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. – illecito sportivo gara Lumezzane/Ravenna del 17/4/2011 – nota N.8332/1315pf10-11/SP/blr del 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

La C.G.F. dichiara **AMMISSIBILE** l'intervento della Paganese Calcio 1926 S.r.l.

5. Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. TESTA Leonardo matricola n. 2.662.843 ACCOLTA